

N. 7077 di rep.

N. 3732 di racc.

*Verbale di Assemblea degli obbligazionisti*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),  
il giorno 27 (ventisette)  
del mese di febbraio,  
alle ore 19,30

in Milano, in via Barozzi n. 1

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Ranzoni Francesco**, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della infra descritta società, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

**"Bialetti Industrie S.p.A."**,

con sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale Sociale Euro 7.997.530,55 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 03032320248, iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 443939 (di seguito anche la "**Società**"),

mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli obbligazionisti portatori delle obbligazioni emesse e non estinte rappresentative del prestito obbligazionario denominato "**€ 17,000,000 Senior Secured Notes due 2023**", assemblea che si tiene in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

1) Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "**€ 17,000,000 Senior Secured Notes due 2023**".

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza il Comparente, nella sua predetta veste, ai sensi dello statuto, il quale constata, comunica e dà atto che:

- è presente l'unico obbligazionista "**Sculptor Investments IV S.à r.l.**", con sede legale in Lussemburgo, Boulevard Royal 26b (Gran Ducato del Lussemburgo), titolare di tutte le n. 17.000.000 obbligazioni ordinarie identificate con codice I-SIN IT0005353054, come risulta da documentazione acquisita agli atti sociali, qui a mezzo S. DEC;

- dell'organo amministrativo è presente esso Comparente medesimo nella suindicata veste, nonché i Consiglieri E. COZZI, e (audiocollegata) A. L. SPADARI;

- dell'Organo di Controllo sono presenti il Presidente del Collegio sindacale G. CAPOFERRI e (audiocollegata) il sindaco L. LODA;

- è presente il rappresentante comune degli obbligazionisti, Securitisation Services S.p.A., qui a mezzo R. BOTTAN;

- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita, essendosi la medesima riunita in forma totalitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2415, terzo comma e 2366, quarto comma, del Codice Civile, ed atta pertanto a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo ed unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che in data 22 novembre 2018 il consiglio di amministrazione della Società, con verbale a rogito notaio Gianni Tufano di Brescia repertorio n. 154.248/19.974, registrato a Brescia 2 il 22 novembre 2018 al n. 50186 serie 1T, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e a tasso variabile per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero zero) ammesso a quotazione sul "*Third Market*", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, quale prima emissione nel contesto di una più ampia operazione di ristrutturazione e finanziamento in cui la Società è attualmente coinvolta. Successivamente, in data 27 novembre 2018 la Società ha emesso detto prestito obbligazionario e, in pari data, la "*Sculptor Investments IV S.à r.l.*" lo ha interamente sottoscritto.

Prosegue, dunque, il Presidente spiegando agli intervenuti che è intenzione della Società sottoscrivere e depositare presso il Tribunale di Brescia un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del R. D. 16 marzo 1942 n. 267 (di seguito l'"**Accordo**") che le consenta, da un lato, di acquisire tempestivamente le risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione della propria attività e, dall'altro, di avviare un processo di ristrutturazione e risanamento dell'indebitamento con i suoi principali creditori.

A tal fine il Presidente espone le ragioni che rendono necessario modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "*€ 17,000,000 Senior Secured Notes due 2023*", per allinearlo al contenuto dell'Accordo, mantenendo ferme le condizioni essenziali e caratteristiche principali dello stesso come la tipologia e la forma delle obbligazioni, i requisiti dei sottoscrittori e portatori, il mercato di negoziazione, la durata, il valore nominale unitario dei titoli, il saggio degli interessi e la struttura della remunerazione, il diritto applicabile e la legge regolatrice e le garanzie, quali risultanti dalla delibera di emissione in data 22 novembre 2018 sopra citata.

Come ben noto ai presenti, tali modifiche sono già state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in da-

ta 25 febbraio 2019 con verbale a rogito del Notaio Gianni Tufano di Brescia repertorio n. 154550/20093, registrato a Brescia 2 il 26 febbraio 2019 al n. 8230 serie 1T.

Nessun altro chiedendo la parola l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico obbligazionista espresso a voce

**delibera:**

1) di approvare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2019 con verbale a rogito del Notaio Gianni Tufano di Brescia repertorio n. 154550/20093, registrato a Brescia 2 il 26 febbraio 2019 al n. 8230 serie 1T, e, pertanto, di approvare le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "€ 17,000,000 Senior Secured Notes due 2023" elencate nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", mantenendo ferme le condizioni essenziali e caratteristiche principali dello stesso quali la tipologia e la forma delle obbligazioni, i requisiti dei sottoscrittori e portatori, il mercato di negoziazione, la durata, il valore nominale unitario dei titoli, il saggio degli interessi e la struttura della remunerazione, il diritto applicabile e la legge regolatrice e le garanzie, come risultanti dalla delibera di emissione del prestito del consiglio di amministrazione della Società in data 22 novembre 2018, repertorio n. 154.248/19.974 del notaio Gianni Tufano di Brescia, registrata a Brescia 2 il 22 novembre 2018 al n. 50186 serie 1T;

2) di delegare all'Organo Amministrativo ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente delibera.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,45 - Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società.  
- Il Comparente espressamente mi dispensa dalla lettura dell'Allegato A. Certifico io Notaio, cognito della lingua inglese, che le parti del testo in lingua inglese contenute nell'Allegato A sono state da me debitamente tradotte in lingua italiana.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 19,45 omessa per sua dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e della settimana sin qui.

F.to Francesco Ranzoni

F.to Andrea De Costa notaio



Allegato A AL N. 7077/3732 DI REP.

- All'articolo 1 (Interpretation), la definizione di "Article 182-bis Agreement" è modificata come segue:

"Article 182-bis Agreement" means the debt restructuring agreements (accordo di ristrutturazione dei debiti) pursuant to Article 182-bis of the Italian Insolvency Act entered into on 27 February 2019 by and between, amongst others, Bialetti Holding S.r.l., the Initial Noteholder, the Initial Second Interim Noteholder, the Receivables Purchaser, the Issuer and the Banks;

"Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis" indica l'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'Articolo 182-bis della Legge Fallimentare Italiana sottoscritto in data 27 febbraio 2019 tra, inter alios, Bialetti Holding S.r.l., l'Obbligazionista Iniziale, l'Obbligazionista Second Interim Iniziale, il Cessionario, l'Emittente e le Banche;

\*\*\*

- All'articolo 1 (Interpretation), sono eliminate le definizioni di "Article 182-bis Guidelines", "Article 182-bis Proposal", "Intercreditor Agreement" e "Plan";

- la definizione di "Plan" è modificata come segue:

"Article 182-bis Restructuring Plan" means the industrial and financial plan of the Issuer and the Group approved by the Board of Directors of the Issuer on [\_\_\_\_\_] and filed, as an annex of the Article 182-bis Agreement, with the Competent Judicial Authority pursuant to Article 182-bis of the Italian Insolvency Act;

"Piano di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis" indica il piano industriale e finanziario dell'Emittente e del Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [\_\_\_\_\_] e depositato, quale allegato all'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, presso l'Autorità Giudiziaria Competente ai sensi dell'Articolo 182-bis della Legge Fallimentare Italiana.

\*\*\*

- All'articolo 1 (Interpretation), sono aggiunte le seguenti definizioni:

"Amendment Framework Agreement" means the amendment and restatement agreement entered into on [27 February] 2019 by and between, amongst others, the Issuer, Bialetti Holding and the Initial Noteholder;

"Contratto Modificativo dell'Accordo Quadro" indica il contratto modificativo e integrativo sottoscritto in data [27 febbraio] 2019 tra, inter alios, l'Emittente, Bialetti Holding e l'Obbligazionista Iniziale;

\*\*\*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"**Callable Shares**" means a number of shares of the Issuer equal to the difference between (x) a number of shares of the Issuer representing 25% of the Issuer's share capital following the Share Capital Increase and (y) the shares representing not less than 19.55% and not more than 21.88% which will be owned by the Initial Noteholder following the Share Capital Increase.

"**Azioni Opzionate**" indica un numero di azioni dell'Emittente pari alla differenza tra (x) un numero di azioni dell'Emittente rappresentativo del 25% del capitale sociale della stessa a seguito dell'Aumento di Capitale; e (y) le azioni rappresentative di non meno del 19,55% e non più del 21,88% che saranno detenute dall'Obbligazionista Iniziale a seguito dell'Aumento di Capitale.

\*\*\*

"**Call Option Agreement**" means the call option agreement executed between Bialetti Holding and the Initial Noteholder relating to the granting by the former to the latter without consideration of a call option right on the Callable Shares.

"**Contratto Opzione d'Acquisto**" indica il contratto di opzione sottoscritto da Bialetti Holding e l'Obbligazionista iniziale, ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis avente ad oggetto la concessione a quest'ultimo, a titolo gratuito, di un'opzione d'acquisto avente ad oggetto le Azioni Opzionate.

\*\*\*

Alla definizione di "Permitted Disposals", lettera (f), è stata incrementata la soglia di cessioni di credito pro soluto a 5.000.000.

\*\*\*

Alla definizione di Indebitamento Consentito, lettera (d), è stata incrementata la soglia di linee di credito bancarie a 5.000.000.

\*\*\*

"**Bialetti Holding Agreement**" means the debt rescheduling agreement of Bialetti Holding entered into on [27 February] 2019 by and between Bialetti Holding and Mediocredito Italiano S.p.A., UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A.;

"**Accordo Bialetti Holding**" indica l'accordo di ristrutturazione dei debiti di Bialetti Holding sottoscritto in data [27 febbraio] 2019 tra Bialetti Holding, Mediocredito Italiano S.p.A., UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.;

\*\*\*

"**Receivables**" has the meaning given to it in the Framework Agreement;

"Crediti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo Quadro;

\*\*\*

"Receivables Purchase Agreement" means the receivables purchase agreement entered into on [27 February] 2019 by and between, amongst others, the Receivables Purchaser, as purchaser, and the Transferring Banks, as seller, pursuant to which the Transferring Banks have transferred, and the Receivables Purchaser has purchased, the Receivables, at the terms and conditions set forth therein and in accordance with the Framework Agreement;

"Contratto di Cessione Crediti" indica il contratto di cessione crediti sottoscritto in data [27 febbraio] 2019 tra, inter alios, il Cessionario, in qualità di acquirente, e le Banche Cedenti, in qualità di venditori, ai sensi del quale le Banche Cedenti hanno trasferito, e il Cessionario ha acquistato, i Crediti, ai termini e alle condizioni contenute nel Contratto di Cessione Crediti e in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro;

\*\*\*

"Shareholders' Agreement" means the shareholders' agreement entered into on 27 February 2019 between the Initial Noteholder and Bialetti Holding, pursuant to the provisions of the Article 182 bis Agreement and the Framework Agreement.

"Patto Parasociale" indica il patto parasociale sottoscritto in data 27 febbraio 2019 tra l'Obbligazionista Iniziale e Bialetti Holding, ai sensi delle previsioni dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis e dell'Accordo Quadro.

\*\*\*

"Transferring Banks" has the meaning given to this term in the Framework Agreement.

"Banche Cedenti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo Quadro.

\*\*\*

- La definizione di "Bialetti Trade Mark Pledge Agreement" è modificata come segue:

"Bialetti Trade Mark Pledge Agreement" means the Italian law governed first ranking pledge agreement over the Bialetti trademark entered into on 27 November 2018 by and between, amongst others, the Issuer and the Security Agent, securing the obligations of the Issuer arising from the Notes;

"Atto di Pegno di Primo Grado su Marchio Bialetti" indica l'atto di pegno di primo grado sul marchio Bialetti, regolato dal diritto italiano, sottoscritto in data 27 novembre 2018 tra, inter alios,



*[Handwritten signature]* 3

*[Handwritten signature]*

*l'Emittente e l'Agente per le Garanzie, a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni.*

\*\*\*

- La definizione di "Framework Agreement" è modificata come segue:

*"Framework Agreement" means the framework agreement entered into on 23 November 2018, as amended and restated pursuant to the Amendment Framework Agreement, by and between, amongst others, the Issuer, Bialetti Holding and the Initial Noteholder by which the parties thereto have set forth the framework of the steps and transactions to implement the Transaction.*

*"Accordo Quadro" indica l'accordo quadro sottoscritto in data 23 novembre 2018, come modificato e integrato ai sensi del Contratto Modificativo dell'Accordo Quadro, tra, inter alios, l'Emittente, Bialetti Holding, l'Obbligazionista Iniziale, ai sensi del quale le parti hanno definito la struttura dell'Operazione.*

\*\*\*

- La definizione di "Italian Insolvency Act" è modificata come segue:

*"Italian Insolvency Act" means the Italian Royal Decree 16 March 1942, no. 267 as subsequently amended and supplemented, including pursuant to the Legislative Decree 12 January 2019, no. 14;*

*"Legge Fallimentare Italiana" indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato, ivi incluso ai sensi del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.*

\*\*\*

- Nella definizione di "Permitted Security" è stata eliminata la lettera (c);

\*\*\*

- Le definizione di "Privilegio Speciale" è modificata come segue:

*"Privilegio Speciale" means the Italian law governed first ranking 'privilegio speciale' agreement pursuant to Article 46 of the Italian Banking Act entered into on 27 November 2018 by and between, amongst others, the Issuer and the Security Agent, securing the obligations of the Issuer arising from the Notes;*

*"Privilegio Speciale" indica l'atto di privilegio speciale di primo grado, regolato dal diritto italiano, ai sensi dell'Articolo 46 del Testo Unico Bancario, sottoscritto in data 27 novembre 2018 tra, inter alios, l'Emittente e l'Agente per le Garanzie, a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni.*

\*\*\*



- La definizione di "Second Ranking Aeternum Trade Mark Pledge Agreement" è modificata come segue:

"Second Ranking Aeternum Trade Mark Pledge Agreement" means the second ranking pledge over the Aeternum trademark entered into on 27 November 2018 by and between, amongst others, the Issuer and the Security Agent, securing the obligations of the Issuer arising from the Notes;

"Atto di Pegno di Secondo Grado su Marchio Aeternum" indica l'atto di pegno di secondo grado su marchio Aeternum sottoscritto in data 27 novembre 2018 tra, inter alios, l'Emittente e l'Agente per le Garanzie, a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni.

\*\*\*

- La definizione di "Transaction Documents" è modificata come segue:

"Transaction Documents" means the Framework Agreement, the Amendment Framework Agreement, the Article 182-bis Agreement, the Paying Agency Agreement, the Deed of Covenant, the Security Agent Agreement, the Noteholders' Representative Appointment Letter, the Rappresentante Appointment Letter, the Notes Purchase Agreement, the Global Note Certificate, and the Security Documents.

"Documenti dell'Operazione" indica l'Accordo Quadro, il Contratto Modificativo dell'Accordo Quadro, l'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, il Contratto dell'Agente di Pagamento, il Contratto degli Obblighi della Società, il Contratto dell'Agente delle Garanzie, l'Accordo di Nomina, la Lettera del Rappresentante, il Contratto di Sottoscrizione, il Certificato Globale delle Obbligazioni e i Documenti di Garanzia.

\*\*\*

- La definizione di "Initial Noteholder" è modificata come segue:

"Initial Noteholder" means: (i) Sculptor Investments IV S.à.r.l. and (ii) any transferee and/or assignee of the Notes;

"Obbligazionista Iniziale" indica (i) Sculptor Investments IV S.à.r.l. e (ii) qualsiasi cessionario delle Obbligazioni;

\*\*\*

- La definizione di "Initial Second Interim Noteholder" è modificata come segue:

"Initial Second Interim Noteholder" has the meaning given to it in the Framework Agreement (including any relevant transferee and/or assignee of such entity);

"Obbligazionista Second Interim Iniziale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo Quadro (ivi incluso ogni cessionario di tale soggetto);



\*\*\*

- La definizione di "Receivables Purchaser" è modificata come segue:

"Receivables Purchaser" has the meaning given to it in the Framework Agreement (including any relevant transferee and/or assignee of such entity);

"Cessionario" ha il significato attribuito a tale termine nell'Accordo Quadro (ivi incluso ogni cessionario di tale soggetto);

\*\*\*

- L'articolo 5 (Transaction Security and Negative Pledge), lettera (a), numero (i) (Original Transaction Security) è modificata come segue:

(a) Transaction Security

(i) Original Transaction Security

The obligations of the Issuer under the Notes and the other Transaction Documents are secured in favour of (A) the Security Agent as rappresentante pursuant to Article 2414-bis, paragraph 3, of the Italian Civil Code and (B) the Noteholders (together with the Security Agent and the other Agents, the "Secured Creditors") by the Privilegio Speciale, the Bialetti Trade Mark Pledge Agreement and the Second Ranking Aeternum Trade Mark Pledge Agreement.

(a) Transaction Security

(i) Original Transaction Security

Le obbligazioni dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni e dagli altri Documenti dell'Operazione sono garantite in favore (A) dell'Agente delle Garanzie, in qualità di rappresentante ai sensi dell'Articolo 2414-bis del Codice Civile e (B) degli Obbligazionisti (unitamente all'Agente delle Garanzie e agli altri Agenti, i "Creditori Garantiti") dal Privilegio Speciale, dall'Atto di Pegno di Primo Grado su Marchio Bialetti e dall'Atto di Pegno di Secondo Grado su Marchio Aeternum.

\*\*\*

- L'articolo 6 (Representations), lettera (o) (Taxation), numero (ii), è modificato come segue:

(o) Taxation

(ii) Other than as disclosed under the Article 182-bis Agreement, no claims or investigations are being, or are reasonably

likely to be, made or conducted against it (or any of its Subsidiaries) with respect to Taxes for amounts in excess of Euro 1,000,000 for each claim or investigation or Euro 2,000,000 in the aggregate.

(o) Taxation

- (ii) Oltre quanto reso noto nell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, non è in corso, né è ragionevolmente previsto il verificarsi, di alcuna pretesa di pagamento o indagine contro la Società (o alcuna delle sue Controllate), riguardante le Tasse per un ammontare eccedente Euro 1.000.000 per ciascuna pretesa di pagamento o indagine o per un ammontare complessivo di Euro 2,000,000.

\*\*\*

- L'art. 6, lettera (u) (Shares), prima parte, è modificato come segue

Save for the rights granted to the OZ Shareholder pursuant to the Call Option Agreement and in accordance with the Article 182-bis Agreement ...

Fatti salvi i diritti concessi all'Obbligazionista Iniziale in forza del Contratto di Opzione d'Acquisto e sulla base dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis ...

\*\*\*

- L'articolo 7 (General Covenants), lettera (g), è modificato come segue:

(g) Disposals

the Issuer shall not (and shall ensure that no other member of the Group will) enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any of its asset or shares, other than where such sale, lease, transfer or other disposal is a Permitted Disposal or a Permitted Transaction;

(g) Atti di disposizione

L'Emittente non potrà in essere (e farà sì che nessun altro membro del Gruppo ponga in essere) una singola operazione ovvero una serie di operazioni (collegate o meno), volontarie o meno, aventi ad oggetto la vendita, l'affitto, il trasferimento o la disposizione in altro modo di alcuno dei beni o delle azioni di propria titolarità, fatta eccezione per le vendite, gli affitti, i trasferimenti e gli altri atti dispositivi che costituiscano un Atto di Disposizione Consentito o una Operazione



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

\*\*\*

- L'articolo 7 (General Covenants), lettera (p), numeri (i) e (ii), è modificato come segue:

*(p) Transaction Security:*

*The Issuer shall:*

- (i) *ensure that the Issuer Share Pledge Agreement is entered into, and the relevant Security is perfected in favour of the Secured Creditors, by no later than the issue date of the Second Interim Notes;*
- (ii) *by no later than the issue date of the Second Interim Notes carry out (directly or through its advisor) all the formalities required to release the security interest created under the Existing Aeternum Trademark Pledge Agreement in accordance with the relevant release document executed on 27 February 2019;*

*(p) Transaction Security:*

*L'Emittente dovrà:*

- (i) *fare in modo che l'Atto di Pegno Azioni sia sottoscritto, e la relativa Garanzia perfezionata in favore dei Creditori Garantiti, entro e non oltre la data di emissione delle Obbligazioni Second Interim;*
- (ii) *entro la data di emissione delle Obbligazioni Second Interim, porre in essere (direttamente ovvero per il tramite di consulenti) tutte le formalità richieste ai sensi dell'atto di cancellazione del pegno sottoscritto in data 27 febbraio 2019 ai fini della cancellazione del pegno costituito ai sensi dell'Atto di Pegno su Marchio Aeternum Esistente;*

\*\*\*

- L'articolo 7 (General Covenants), lettera (r), è modificato come segue:

*(r) Related Party transaction:*

*the Issuer shall not (and shall ensure that no other member of the Group will) enter into any transaction which is not arm's length terms with any Related Party, other than the Bialetti Holding Lease Agreement ...*

*(r) Operazioni con Parti Correlate:*

*L'Emittente non potrà in essere (e farà sì che nessun altro membro del Gruppo ponga in essere) operazioni con Parti Correlate a condizioni diverse da quelle di mercato, fatta eccezione per il Contratto di Locazione Bialetti Holding ...*

\*\*\*

- L'articolo 7 (*General Covenants*), lettera (m) (*Intellectual Property*), numeri (i), (iii), (v), è modificato come segue:

(i) *take all the steps necessary to preserve and maintain the subsistence and validity of the Intellectual Property necessary for the business of the Issuer and the relevant Group member;*

(iii) *make registrations and pay all registration fees and taxes necessary to maintain the Intellectual Property, necessary for the business of the Issuer and the relevant Group member, in full force and effect and record its interest in that Intellectual Property;*

(v) *not discontinue the use of the Intellectual Property, necessary for the business of the Issuer and the relevant Group member (except in connection with a Permitted Disposal),*

(i) *adottare tutti i provvedimenti necessari per preservare e mantenere la sussistenza e validità della Proprietà Intellettuale necessaria per l'attività della Società e di ciascun membro del Gruppo rilevante;*

(iii) *effettuare le registrazione e provvedere al pagamento delle tasse e spese di registrazione necessarie per mantenere la Proprietà Intellettuale, necessaria per l'attività della Società e di ciascun membro del Gruppo rilevante, pienamente valida ed efficace e registrare i suoi interessi in tale Proprietà Intellettuale;*

(v) *non interrompere l'utilizzo della Proprietà Intellettuale, necessaria per l'attività della Società e di ciascun membro del Gruppo rilevante (ad eccezione di quanto previsto dagli Atti di Disposizione Consentiti);*


\*\*\*

- All'articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), il termine di cui alla lettera (b) (*Financial Testing*) è modificato da 10 giorni a 30 giorni;

- All'articolo 8 (*Financial and Information Covenants*), il primo termine di consegna del Compliance Certificate (come ivi definito) agli Obbligazionisti, di cui alla lettera (b) (*Financial Testing*), è modificato dal giorno 10 febbraio 2019 al giorno 28 febbraio 2019.

\*\*\*

- All'articolo 13 (*Events of Default*) sono eliminate le lettera (d) (*Filing of the Article 182-bis Agreement*) e (f) (*Denial or*



*ADGh*

*Roberto Pizzetti*

*revocation of the interim moratorium petition pursuant to Article 182-bis, paragraph 6 of the Italian Insolvency Act);*

\*\*\*

- All'articolo 13 (Events of Default), lettera (g), è modificato come segue:

*(f) Termination of the Article 182-bis Agreement: the Article 182-bis Agreement is terminated or revoked for any reason before its relevant natural expiration;*

*(f) Risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis: l'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis è risolto o revocato, per qualsiasi ragione, prima della sua naturale scadenza;*

\*\*\*

- All'articolo 13 (Events of Default) sono aggiunte le seguenti lettere:

*(g) Termination of the Framework Agreement: the Framework Agreement is terminated or revoked for any reason before its relevant natural expiration;*

*(g) Risoluzione dell'Accordo Quadro: l'Accordo Quadro è risolto o revocato per qualsiasi ragione prima della sua naturale scadenza;*

\*\*\*

*(h) Termination of the Receivables Purchase Agreement: the Receivables Purchase Agreement is terminated or revoked for any reason, even by mutual consent before its relevant natural expiration; or*

*(h) Risoluzione dell'Accordi di Cessione Crediti: l'Accordo di Cessione Crediti è risolto o revocato, per qualsiasi ragione, anche per mutuo consenso, prima della sua naturale scadenza;*

\*\*\*

*(i) Termination of the Shareholders' Agreement: the Shareholders' Agreement is terminated or revoked for breach of obligations of Bialetti Holding;*

*(i) Risoluzione del Patto Parasociale: il Patto Parasociale è risolto o revocato per violazione di obblighi da parte di Bialetti Holding;*

\*\*\*

*(k) Termination of the Bialetti Holding Agreement: the Bialetti Holding Agreement is terminated or revoked for any reason, even by mutual consent before its relevant natural expiration;];*

(k) **Accordo Bialetti Holding:** l'Accordo Bialetti Holding è risolto o revocato, per qualsiasi ragione, anche per mutuo consenso, prima della sua naturale scadenza;

\*\*\*

(j) **Renewal of the Shareholders' Agreement:** the Shareholders' Agreement is not renewed from time to time on each maturity date set out therein or by law until the Notes are fully redeemed and/or repaid; or

(j) **Rinnovo del Patto Parasociale:** il Patto Parasociale non è, di volta in volta, rinnovato ad ogni data di scadenza stabilita nel Patto Parasociale o dalla legge fino a che le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate;

\*\*\*

- L'articolo 10 (Redemption and Purchase), lettera (d) (Redemption at the Option of the Noteholders on the Article 182-bis Agreement Approval Date and Article 182-bis Agreement Approval Extension Option), numero (ii), è modificato come segue:

(d) *Redemption at the Option of the Noteholders on the Article 182-bis Agreement Approval Date and Article 182-bis Agreement Approval Extension Option*

During the Article 182-bis Agreement Option Period (as defined below), the Noteholders will:

(ii) have the option to extend the Maturity Date of the Notes on the Super Senior Notes Financing Closing Date to the maturity date of the Super Senior Notes and amend the terms and conditions of the Notes substantially in the form set out under Schedule [\_\_\_\_\_] (*Super Senior Notes (Extension Option)*) and to be approved by way of an Extraordinary Resolution of Noteholders pursuant to Condition 16 (*Meeting of Noteholders etc.*). Such amended terms and conditions would take effect from the Super Senior Notes Financing Closing Date (the "**Article 182-bis Agreement Approval Extension Option**") and, together with the Article 182-bis Agreement Approval Redemption Option, the "**Article 182-bis Agreement Options**" and each, an "**Article 182-bis Agreement Option**")

(d) *Redemption at the Option of the Noteholders on the Article 182-bis Agreement Approval Date and Article 182-bis Agreement Approval Extension Option*

Durante il Periodo di Opzione dell'Accordo di Ristrutturazione ex Articolo 182-bis, gli Obbligazionisti:

(ii) alla Data di Firma delle Obbligazioni Super Senior, avranno l'opzione di estendere la Data di Scadenza delle Obbligazioni alla



data di scadenza delle Obbligazioni Super Senior e modificare i termini e le condizioni delle Obbligazioni sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato [\_\_\_] (*Super Senior Notes (Extension Option)*) da approvarsi tramite Delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Obbligazionisti ai sensi della Condizione 16 (*Meeting of Noteholders etc.*). Tali condizioni e termini modificati avrebbero effetto dalla Data di Emissione delle Obbligazioni Super Senior (la "Data di Approvazione dell'*Extension Option*" e, unitamente alla Data di Approvazione del Rimborso Anticipato, le "Opzioni" e ciascuna l'"Opzione").

\*\*\*



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Registro Imprese di Brescia

Firmato Andrea De Costa

Milano, 4 marzo 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

